

Ecc.mo Corte di Appello di Bologna – Sezione Lavoro.-

RICORSO in appello di Vetrano Teresa, nata a Avellino, il 2/4/1997, CF VTRTRS97D42A509E, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Punzo CF. PNZMRS74H68I073H, (avvocatopunzo@pec.giuffre.it), elettivamente domiciliati in Nola, Via Fonseca 136 (mandato in calce) tel- fax 0815122353,

contro

- il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna;
- l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna in persona del Dirigente p.t.;
- l'Ambito territoriale della provincia di Bologna, in persona del Dirigente p.t.;
- l'Istituto Comprensivo n.1 di Bologna, Via De Carolis, 23 – 40133 Bologna, C.F.91153320378, in persona del Dirigente p.t.;

tutti rappresentati e difesi dalla dott.ssa Ilenia Spatafora. Dott.ssa Valentina Pericone e Dott.ssa Daniela Bazzoni, dipendenti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in servizio presso l' Ufficio V Ambito territoriale di Bologna, legalmente domiciliate presso il proprio Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 del D.Lvo 30 marzo 2001 n. 165, sito in Bologna, via De' Castagnoli, 1, pec: uspbo.contenzioso@postacert.istruzione.it, fax n. 051/3785332.

avverso e per la riforma

della **sentenza 3/4/2024 n. 379 del Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro**, Dott. Zompi, di rigetto del ricorso RG 2041/2023 proposto

per la declaratoria del diritto

- ad essere reinserita nelle graduatorie di III fascia del personale ATA della scuola, profilo professionale collaboratore scolastico, redatte ai sensi e per gli effetti di cui al DM 640/2017 e in cui era inclusa in virtù della sua istanza 2021/2024;
- al riconoscimento della validità giuridica del servizio prestato nell'a.s. 2022/2023 in qualità di collaboratore scolastico, a tutti i fini di legge tra i quali ai fini della anzianità di servizio, ai fini previdenziali e contributivi;

per la disapplicazione e/o l'annullamento

- del provvedimento 06/03/2023 n. prot. 1711 del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale N. 1 di Bologna, con cui l'Amministrazione:

a.- ha illegittimamente depennata la ricorrente dalla graduatoria di III fascia, collaboratori scolastici, redatta ai sensi e per gli effetti di cui al DM 50/2021;

b.- dichiara che il servizio prestato con decorrenza dal 13/09/2022 al 7/3/2023 dalla ricorrente è "servizio di fatto e non di diritto";

in ogni caso

per il risarcimento del danno

- subito e subendo a seguito della illegittima risoluzione del contratto di supplenza 13/9/22 prot. n. 5469 e del presupposto depennamento dalle graduatorie de quibus.



FATTO

1.- La ricorrente ha presentato nel 2021 istanza di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, III fascia, allora redigende presso le scuole della provincia di Bologna

A tale scopo ha indicato nell'I.C. n. 1 di Bologna la scuola capofila (ossia la scuola che – ai sensi del DM 50/2021 - avrebbe gestito la sua istanza di inclusione ai fini della valutazione titoli e attribuzione di punteggio) e altre 29 scuole nelle cui graduatorie chiedeva di essere inserita.

2.- In sede di redazione delle graduatorie dei collaboratori scolastici, triennio 2021/2024, l'Amministrazione ha riconosciuto alla ricorrente 24.55 punti nella graduatoria dei collaboratori scolastici.

3.- La ricorrente, ai fini dell'accesso alla graduatoria dei collaboratori scolastici, ha dichiarato quale titolo di accesso quello di Maestro d'arte che si allega, avendolo conseguito con una votazione pari a 10/10 punti che, ai sensi dell'allegato A al DM 50/2021, le ha attribuito il punteggio massimo (10 punti) per titolo di accesso.

4.- Negli anni scolastici, 2021/2022 e 2022/2023, la ricorrente ha sottoscritto i contratti a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo n. 1 di Bologna.-

Per l'effetto, ai sensi dell'art. 6 del DM. 50/2021, il Dirigente Scolastico dell'IC ha avviato le procedure relative al controllo delle dichiarazioni rese dalla ricorrente con la sua istanza di inclusione nelle graduatorie di istituto di III fascia.

5.- Con provvedimento 06/03/2023 n. prot. 1711, il Dirigente Scolastico dell'IC n. 1 di Bologna ha decretato illegittimamente il depennamento della ricorrente dalla graduatoria provinciale permanente dei collaboratori scolastici, redatta in virtù del DM 50/2021.

Allo stato la ricorrente è illegittimamente depennata dalla predetta graduatoria, non potrà prendere parte alle procedure di conferimento di incarico di supplenza per l'a.s. 2024/2025, a cui l'Amministrazione ha dato avvio fin dal mese di settembre scorso, al fine di garantire la presenza in servizio del personale necessario fin dall'avvio delle attività scolastiche.

6.- Avverso i provvedimenti di depennamento, la ricorrente ha presentato il ricorso RG 2041/2023 dinanzi al Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro.

7.- In data 22/2/24 la ricorrente è stata autorizzata ex art. 151 cpc alla notifica per pubblici proclami sul sito del Ministero; In data 24/2/2024 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione è stato depositato il ricorso così come autorizzato,.

8.- Con la sentenza 379/24, l'Ecc.mo Tribunale adito ha rigettato il ricorso Vetrano.

9. La sentenza impugnata è erronea, ingiusta ed illegittima e va riformata alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

A) Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bologna alla pag 6 capoverso 5 afferma che la ricorrente avrebbe depositato prima all'amministrazione poi al tribunale con ricorso cautelare ante causam, il certificato 9023/13 rilasciato dall'istituto Pacioli senza timbro e senza firma.

In tal proposito si precisa che evidentemente la ricorrente per mero errore ha consegnato una



mera fotocopia rilasciatale per cortesia, ma chiaramente era comunque già in possesso del certificato contenente timbro e firma, per gli usi consentiti dalla legge.

Non sarebbe potuto essere altrimenti, atteso che l'istituto Pacioli, avendogli revocato la parità solo il 31/8/2014 così come da sentenza del TAR Lazio 10526/22 III Sezione Bis, ha depositato tramite l'ente gestore tutti gli atti scolastici presso l'istituto G. Bruno M. Fiore, per cui seppure la ricorrente avesse voluto "aggiustare il tiro" così come definisce il giudice delle prime cure a pag. 7 con il ricorso di primo grado, non avrebbe potuto perché l'istituto Pacioli oramai non era più in possesso di alcunchè, a maggior ragione di un timbro contenente una data del d.d. 30/11/2006.

B) Con la sentenza impugnata, vedi pag. 5 cap. 2, si occorre, evidenziare che l'Amministrazione non ha accertato l'esistenza o meno del titolo di studio dichiarato dalla ricorrente ai fini della inclusione nella graduatoria di III fascia del personale ATA; infatti l'avrebbe potuto fare, richiedendo informazioni direttamente all'istituto PACIOLI che nell'attualità seppure senza lo statuto di parità esiste ancora, così come risulta dalla pec allegata al fascicolo di merito al n. 4..

C) Inoltre alla pag. 8 della sentenza impugnata Giudice delle prime cure sostiene che il certificato prodotto sub doc 3 non contiene nessuna menzione del suo valore sostitutivo.....

Sul punto, occorre precisare che il certificato de quo non ha nessun valore sostitutivo ma è stato adottato legittimamente adottato dall'Istituto Pacioli

Infatti, nel caso che occupa l'Istituto Pacioli, che ha rilasciato il titolo, era esistente e legittimamente operante all'epoca del conseguimento del diploma a.s. 2012/2013 da parte della Sig. Vetrano; era regolarmente inserita nell'organizzazione scolastica e la revoca dello status di scuola paritaria risale solo all'a.s. 2013/2014. Da ciò discende che le vicende successive che poi abbiano condotto alla estinzione della istituzione scolastica o semplicemente alla mancata o imperfetta conservazione della documentazione amministrativa relativa alla attività svolta, o sono da ascrivere a fortuito o forza maggiore ovvero a colpa dell'Amministrazione vigilante! Mai le conseguenze di tali vicende possono negativamente riverberarsi nella sfera giuridica dei terzi amministrati.

Nel caso che occupa, alla stregua di quanto rilevato supra, non può affermarsi "l'assenza del titolo di studio" che, invece, è stato legittimamente conseguito dalla ricorrente durante l'a.s. 2012/2013.

D) Per completezza, si riporta di seguito la trascrizione dei motivi di diritto del I ricorso introduttivo di primo grado:

A) Con il decreto 06/03/2023 n. prot. 1711 il Dirigente Scolastico dell'IC n. 1 di Bologna depenna la ricorrente dalla graduatoria di III fascia dei collaboratori scolastici redatta ai sensi e per gli effetti di cui al DM 50/2021, affermando:

a) che l'istituto paritario "L. Pacioli" di Nola è cessato;

b) che con decreto USR Campania prot. N. 763 del 1/2/2023 che "tutti gli atti scolastici per la verifica dei titoli conseguiti presso l'Istituto paritari L. Pacioli di Nola non sono in possesso



dell'Ufficio ne sono mai stati depositati dall'ente gestore presso l'Istituto individuato G. Bruno M. Fiore di Nola".

Si osserva:

I presupposti sulla cui base l'Amministrazione adotta il provvedimento di depennamento sono erronei ed illegittimi:

a) il certificato 2/9/2013 prot n. 9023/2013 rilasciato dal Coordinatore delle attività educative e didattiche dell'Istituto Pacioli, con cui si attesta che la ricorrente ha sostenuto e superato l'esame di Licenza di Maestro d'Arte nella sessione d'esame dell'a.s. 2012/2013; nonché

b) la nota del 3/4/2023 pervenuta via pec, con cui l'Istituto Pacioli, precisa che la ricorrente ha conseguito il Diploma di Qualifica di Maestro d'arte – Decorazione Plastica, sostenendo il relativo esame nell'a.s. 2012/2013, con votazione 10/10. Si precisa inoltre che la certificazione 9023/2013 di cui è in possesso la ricorrente ha "valore legale e sostituisce il Diploma originale". Si precisa ancora che nell'a.s. 2012/2013, l'Istituto era scuola paritaria (decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico regionale della Campania 30/11/2006) e tale è rimasta fino a 31/8/2014.

Dalla documentazione prodotta, pertanto, si rileva che l'Istituto Pacioli è scuola in attività (seppure non è più in regime di parità scolastica) e che è possibile accertare quanto dichiarato dalla ricorrente presso la scuola stessa, che evidentemente conserva la documentazione relativa alla sua posizione (così come pare affermi lo stesso USR della Campania con la comunicazione, richiamata con illegittimo provvedimento di depennamento).

L'adozione, quindi, del frettoloso provvedimento di depennamento della ricorrente dalle graduatorie di III fascia dei collaboratori scolastici è illegittima ed erronea nei presupposti di fatto e di diritto. Tale provvedimento andrà pertanto disapplicato con il conseguenziale reinserimento della ricorrente nelle stesse e con l'adozione di provvedimenti che le consentano di riprendere servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale N. 1 di Bologna, ora per allora, in virtù del sottoscritto contratto a tempo determinato 5469/2022.

B) Preliminarmente va rilevato che il provvedimento di depennamento adottato dall'Amministrazione, sostanzialmente richiama atti di altra amministrazione (l'Ufficio Scolastico regionale di della Campania) mai notificati alla ricorrente e di cui non si conosce il contenuto. Allo stato, si è impedito alla ricorrente – a fronte della adozione di un provvedimento che ha condotto di fatto al suo licenziamento – di partecipare all'iter procedurale e rendere le proprie difese o integrare la propria istanza con la documentazione di cui era in possesso. Ciò in violazione delle norme di rango costituzionale di cui agli art. 3 e 97 della Cost. nonché in violazione delle norme che regolano il procedimento amministrativo (L. 241/1990).

D'altro canto, con lo stesso provvedimento illegittimo di depennamento della ricorrente dalle graduatorie dei Collaboratori scolastici, l'Amministrazione conferma la sua permanenza nelle graduatorie di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico.

Atteso che il provvedimento di cui si chiede la disapplicazione è stato adottato poiché l'Amministrazione non è stata in grado di verificare compiutamente la correttezza delle



dichiarazioni rese dalla ricorrente in relazione al possesso del titolo di accesso “Diploma di Maestro d’Arte – decorazione Plastica”, si è adottato il provvedimento maggiormente sanzionatorio (appunto il depennamento) dando illogicamente ed acriticamente per accertata la mancanza del titolo di accesso alla graduatoria (indicato dall’art 2.5, lettera g, del DM 640/2017). Ma una valutazione compiuta e ponderata della fattispecie, doveva condurre l’Amministrazione a considerare che essa stessa la ha riconosciuta legittimamente inclusa nelle graduatorie di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico, in virtù del titolo di accesso Diploma di Maturità presso l’istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato “Alfredo Amatucci” di Avellino, che è titolo di accesso utile anche ai fini della graduatoria dei collaboratori scolastici.

Perché quindi depennare la ricorrente da questa graduatoria, seppure questa è certamente – e per ammissione stessa dell’Amministrazione – in possesso di un titolo di accesso utile?

Per completezza si precisa che la ricorrente, ai fini dell’inclusione nella graduatoria di collaboratore scolastico, ha dichiarato il titolo di Maestro d’arte ai fini del punteggio avendo conseguito questo titolo con il massimo dei voti per cui si sarebbe vista riconoscere un punteggio diverso.

MA vi è di più! Con il provvedimento impugnato, illegittimamente si afferma che il servizio fino ad allora prestato dalla ricorrente in qualità di collaboratore scolastico, va considerato prestato “di fatto e non di diritto” e che pertanto non potrà essere valutato ai fini del servizio.

A ben vedere però, atteso che la ricorrente è in ogni caso in possesso di un (ulteriore) titolo di studio utile ai fini dell’accesso al profilo professionale di collaboratore scolastico, il servizio da questi prestato nell’a.s. 2022/2023 è un servizio legittimamente prestato a tutti gli effetti di legge, anche ai fini del punteggio nella redazione delle prossime graduatorie.

C) Occorre in ogni caso precisare che all’Istituto Pacioli è stato revocato lo status di scuola parificata, ma ciò solo a far data dal 31 agosto 2014 pertanto, il titolo dichiarato dalla ricorrente ai fini dell’accesso alla graduatoria permanente dei collaboratori scolastici è stato conseguito presso scuola paritaria (nell’a.s. 2012/2013) e ha quindi il medesimo valore di titolo di studio conseguito presso una scuola statale. Come, d’altro canto, certifica il Coordinatore delle attività didattiche dell’Istituto con il documento 3/4/2023 e così come risulta dalla sentenza 10526/22 della Sezione III bis del TAR Lazio che si allega.

D) A ben vedere, nel caso che occupa, non vi sono state né false dichiarazioni né la produzione di falsa documentazione da parte della ricorrente.

La sig.ra Vetrano ha conseguito il diploma di Maestro d’arte e ha prodotto il relativo certificato rilasciato dalla scuola. E per stessa ammissione dell’USR della Campania ha dichiarato di non essere in possesso della documentazione del Pacioli, ma certo non ha affermato – come si vorrebbe invece artatamente lasciar intendere – che i documenti prodotti siano falsi!!!

E’ evidente la abnormità dei provvedimenti impugnati, la cui adozione evidentemente necessitava di una istruttoria ben più articolata e puntuale.



Tanto premesso, richiamato il ricorso in appello, il ricorso in primo grado, previa fissazione dell'udienza di discussione, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita voglia accogliere le seguenti conclusioni:

In riforma della sentenza appellata n. 379/24 del Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro, Dott.ssa Chiara Zompi

A) accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento 06/03/2023 n. prot. 1711 del Dirigente Scolastico dell'IC n. 1 di Bologna, disporne la disapplicazione, e per l'effetto

B) ordinare all'Amministrazione di reinserire la ricorrente nelle graduatorie di III fascia redatte ai sensi e per gli effetti di cui al DM 50/2021, in cui era inclusa in virtù della sua istanza 16/04/2021, con il punteggio cui ha diritto;

C) accertata e dichiarata l'illegittimità dell'azione amministrativa, disporre il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dalla ricorrente nel profilo professionale di collaboratore scolastico nell'a.s. 2022/2023.

In ogni caso con il favore di diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA, da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore del procedimento è indeterminabile, la controversia de quo riguarda rapporti di pubblico impiego, nel caso di specie il procedimento è esente come dichiarazione che si allega in copia.

Si depositano ed offrono in comunicazione: 1.- sentenza del Tribunale di Bologna 379/2024; 2.- dichiarazione di esenzione con allegata carta d'identità; 3.- fascicolo di primo grado con n. 7 documenti affolati.-

Avv. Maria Rosaria Punzo

